

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 al comma 780 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare, a norma dell'articolo 1, comma 683: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);"

L'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le deliberazioni n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, e n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani. Entrambe le deliberazioni dovranno essere applicate già dal 2020 salvo eventuali proroghe;

I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

Il gestore del servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Pioltello, società Amsa S.p.A. individuato a mezzo di gara pubblica, cui spetta il compito di redigere gran parte del piano finanziario, ha già avviato le attività per predisporre i documenti di competenza, tuttavia, considerato il breve periodo trascorso dall'emanazione del nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio - avvenuta solo lo scorso 31 ottobre - non è ancora in grado di predisporre il piano finanziario secondo quanto prescritto da ARERA. Esso ha fornito i dati di competenza secondo lo schema della normativa previgente (comunicazione prot. comunale n.46532 del 18/11/2019);

L'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Il decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Il legislatore in relazione alle numerose obiezioni sollevate dai comuni nonché dall'ANCI sull'opportunità di far decorrere il nuovo sistema di determinazione dei piani finanziari ha previsto all'articolo 57 comma 683 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 per i comuni con riferimento, esclusivamente, all'anno 2020 la possibilità di approvare il piano finanziario nonché le collegate Tariffe TARI fino al 30 aprile del corrente anno indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio, dando atto che le stesse sono in vigore dal 1 gennaio;

Tutto ciò premesso, in attesa di disporre delle dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2020 secondo la sopraccitata delibera ARERA n. 443/2019, si ritiene opportuno provvedere alla sua definizione secondo la normativa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, anche al fine di individuare tariffe TARI del 2020 coerenti con il costo del ciclo dei rifiuti previsto per lo stesso periodo, considerato che la mancata approvazione delle tariffe comporta la conferma di quelle in vigore nell'esercizio precedente;

Non appena disponibili i dati, si provvederà all'aggiornamento del Piano Finanziario secondo la nuova normativa ed all'eventuale rideterminazione delle tariffe TARI;

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Commissario per la Provvisoria Amministrazione dell'Ente n° 46 del 20/05/2014;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutati i contenuti del Piano Finanziario dettagliati nella relazione dell'ufficio;

Dato atto che ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 i costi previsti nel P.E.F. per l'anno 2020 risultano inferiori al costo standard complessivo del servizio rifiuti rilevato a livello nazionale dalla piattaforma IFEL e messo a disposizione dei comuni italiani;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto, di procedere con l'approvazione del Piano finanziario TARI utilizzando la normativa precedente e riservandosi di apportare eventuali modifiche entro il 30 Aprile 2020;

Ritenuto che il presente provvedimento è prodromico all'approvazione del sistema tariffario TARI ed è opportuno per confermare l'attendibilità della previsioni d'entrata in approvazione con il bilancio di previsione 2020;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali ;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2020 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l'anno 2020, pari ad euro 3.996.919,76, utilizzando la normativa precedente e riservandosi di apportare eventuali modifiche entro il 30 Aprile 2020 al fine di adeguare, qualora risultasse necessario, il Piano finanziario alle indicazioni normative, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, (all.n.1);

2) di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

3) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi della vigente normativa



**Città di PIOLTELLO
Città Metropolitana di MILANO**

**TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2020
PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013
N. 147 E S.M.I.**

approvata con deliberazione di Consiglio comunale

n. del

Indice generale

1 - PREMESSA.....	5
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
2.1 Il passaggio da TARSU a TIA.....	6
2.2 Il Passaggio da TIA corrispettivo a TIA Tributo.....	7
2.3 Il passaggio a TARES nel 2013.....	7
2.4 IUC e relative componenti dal 2014.....	7
2.5 DPR 158/99.....	10
3 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI.....	13
4 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	13
5 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI.....	13
6 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	13
costi operativi di gestione - CG.....	14
costi comuni - CC.....	14
costi d'uso del capitale - CK.....	14
7 - GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI.....	15
8 - MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI.....	15
9 - MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO.....	17
10 - LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	17
11 - RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	17
12 - PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI.....	19
13 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	21
13.1 servizi di raccolta rifiuti.....	21
13.2 frazioni raccolte e servizi vari.....	22
13.3 raccolte differenziate materiali recuperabili.....	22
13.4 raccolte differenziate di rifiuti urbani pericolosi.....	22
13.5 centro comunale di raccolta.....	22
13.6 Quantitativo rifiuti.....	23
13.7 trasporti e smaltimenti.....	24
13.8 servizi di igiene del suolo.....	24
Pulizia strade meccanizzata.....	24

Pulizia strade manuale.....	24
Servizi vari.....	24
13.9 campagne di informazione.....	25
14 - DATI UTENZE SERVITE.....	25
15 - CONFRONTO DEI COSTI DELL'ENTE CON I FABBISOGNI STANDARD.....	25
16 - TABELLE ECONOMICHE.....	28

PREMESSA

1 - PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 dicembre 2014, N. 147 e s.m.i., come disciplinato dall'articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approva il Piano Finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, Convenzione fra Comune e Azienda, mentre permane al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l'attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti, i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- I. il modello gestionale;
- II. livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III. la ricognizione degli impianti esistenti;
- IV. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'Ente Locale determina la tariffa e determina l'articolazione tariffaria.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- a) tecnici;
- b) economici;
- c) ambientali;

- d) legislativi;
- e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed al loro confronto con le reali esigenze territoriali e socio-economiche.

Partendo dall'analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale (di norma tre anni) di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l'Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- A) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- B) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti), componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Questo si compone di due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepiloga, negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

2.1 Il passaggio da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi

relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

2.2 Il Passaggio da TIA corrispettivo a TIA Tributo

Sul quadro normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009, con la quale ha dichiarato erroneo il presupposto interpretativo che la TIA abbia natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali, procedendo ad una ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo da cui è disciplinata la TIA e dei criteri cui fare riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, affermando la sussistenza degli stessi in capo alla TIA (sulla medesima interpretazione si richiamato anche le successive ordinanze del 20 novembre 2009, n. 300 e del 24 febbraio 2010, n. 64, la sentenza n° 8313 dell'8 aprile 2010, della

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e anche l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello, con nota n° 954/51944 del 15 aprile 2010). Per rispondere a questa nuova interpretazione della natura del servizio di gestione dei rifiuti, il Comune di PIOLTELLO ha apportato modifiche al "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti" per adeguarlo all'orientamento emerso, giurisprudenziale e di prassi, circa la natura tributaria dell'entrata.

2.3 Il passaggio a TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)", a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, a partire dal 1° gennaio 2013.

I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il tributo costituito fosse corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

In risposta alla modifica legislativa, il Comune di PIOLTELLO ha istituito il nuovo tributo ed è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della TARES" (di seguito "Regolamento TARES");

2.4 IUC e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dall' art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

I commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

- Comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei

coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 Comma 660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

- Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Comma 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....(omissis).

- Comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da

parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- Comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Comma 691. I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.5 DPR 158/99

Il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 così recita “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

PARTE I - PIANO FINANZIARIO

3 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l'anno 2020 sono previsti gli interventi riportati nell'Allegato 1.

4 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2020 sono previsti gli investimenti riportati nell'Allegato 1.

5 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L'Allegato 2 riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

6 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL
- b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT
- c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS
- d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD
- e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell'anno in corso.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

- f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD,
- g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC

Infine, considerando che l'applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la riscossione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l'anno in corso della tariffa.

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l'anno 2019.

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta.

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

costi operativi di gestione - CG

- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL
- Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT
- Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS
- Altri Costi - AC
- Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD
- Costi di trattamento e riciclo - CTR

costi comuni - CC

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC
- Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG
- Costi comuni diversi - CCD

costi d'uso del capitale - CK

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Remunerazione Capitale investito})_n = \text{CK}_n$

Remunerazione capitale investito = $r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2020.

Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo del Piano Economico Finanziario, mentre la Tavola 9 riassume il PEF complessivo per il Comune.

7 - GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

8 - MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI

Il "Regolamento per l'applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI", stabilisce le norme per la gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all'utenza.

Le attività di gestione della TARI sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con compiti di front-office e back-office gestito dal Comune.

La comunicazione tra Comune e l'utenza è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il suddetto sportello, che provvede insieme al back-office alla lavorazione delle pratiche e all'aggiornamento dell'archivio TARI.

L'iscrizione nel ruolo comunale, deliberato con la nuova convenzione per l'esercizio 2014, avviene sulla base dell'archivio utenti TARSU messo a disposizione dal Comune e aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello.

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, delle cartelle esattoriali dell'intero esercizio come da regolamento TARI approvato.

PARTE II - RELAZIONE TECNICA

9 - MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L'Allegato 2 riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi.

10 - LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, individua i parametri minimi di qualità ai quali andrà commisurata la tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi che verranno comunicati agli utenti nelle modalità concordate tra le parti.

11 - RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all'Allegato 2 ed in particolare alla Tabella del Calcolo degli ammortamenti.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA INTERVENTI E

PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

12 - PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

Pioltello e i suoi quartieri si distinguono per stile, cultura e una densità della popolazione elevata (2807,88 ab/Kmq) superiore anche alla media provinciale che è una delle più alte a livello nazionale che si attesta intorno a 2000 ab/Kmq. Gli antichi nuclei storici, caratterizzati da case con tipologia a corte che riprende il contesto storico degli ambienti di media pianura, con densità abitativa poco elevata è in contrasto con i quartieri degli anni '60 caratterizzati da palazzi multipiano abitati da differenti etnie di persone con difficoltà all'integrazione sociale. L'enorme flusso migratorio rende ancora più difficile l'acquisizione del concetto di raccolta differenziata sul territorio che fa di tali quartieri dei "quartieri dormitorio" caratterizzati da ricettacoli di rifiuti di natura ingombrante e da abitanti poco inclini alla raccolta differenziata. Tale difficoltà è dovuta all'incremento del numero di residenti di origine straniera sia in termini assoluti che in rapporto al totale degli abitanti e dell'incremento della stessa popolazione nel periodo 2002-2011 che risulta quasi quadruplicata (da 6,80 % del 2002 al 24,40 % del 2011).

Da un'indagine statistica si rileva inoltre che Pioltello rappresenta il "primo" approccio per l'inizio di un "nuovo" percorso di vita e quindi di "apprendimento" di nuove abitudini che poi sono trasferite in paesi diversi.

Dai dati della VAS del PGT di Pioltello emerge di fatto un saldo migratorio positivo (immigrati > emigrati) con una crescita della popolazione limitata nel tempo ma con una forte migrazione della stessa. In particolare i dati evidenziano che gli italiani emigrano e gli stranieri immigrano, il saldo migratorio positivo della popolazione per cui è dovuto ai cittadini stranieri. Dall'analisi della composizione sociale è emerso che vivono cittadini di provenienza di almeno 86 nazionalità differenti che ne rappresenta il 24,40% della popolazione di Pioltello (1/4 della popolazione) a fare del Comune di Pioltello l'unico con altri due dell'intera Provincia di Milano ad avere una percentuale di incidenza così elevata.

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere secondo il seguente schema:

- a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo la frazione umida;
- b) Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti, (nuova piattaforma ecologica);
- 3) Maggiore pulizia del territorio;

ALLEGATO 2
SPECIFICA DEI BENI, DELLE
STRUTTURE E DEI SERVIZI
DISPONIBILI

13 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Il servizio di igiene urbana in atto nel Comune di Pioltello impiega il personale ed i mezzi indicati negli elenchi riportati nella relazione tecnica allegata al capitolato d'appalto.

I servizi in atto prevedono:

- un sistema di raccolte differenziate esteso all'intero territorio del Comune (con l'eccezione dei nuclei rurali sparsi), sia domiciliari che mediante conferimenti diretti da parte degli utenti in postazioni sul territorio (solo farmaci e pile esauste) o presso la Piattaforma ecologica;
- lo spazzamento meccanizzato delle strade;
- servizio di pulizia manuale di vie, piazze, piste ciclabili e ciclopedonali, marciapiedi, anche soggetti a servizio di pubblico transito od uso, dei viali dei parchi e dei giardini pubblici, di raccolta dei rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere, raccolta siringhe abbandonate, pulizia di caditoie stradali e bocche lupoie, svuotamento e pulizia cestini porta rifiuti, raccolta foglie, ecc.
- ritiro e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- gestione della Piattaforma ecologica comunale.

La gestione della Piattaforma Ecologica, situata in Via Dante n°1/A, è normata in apposito Regolamento, per l'anno 2020 sarà operativo il nuovo Centro Comunale di Raccolta, ubicato in via Sondrio.

13.1 servizi di raccolta rifiuti

Le modalità di conferimento e di raccolta costituiscono l'elemento principale della gestione integrata dei rifiuti in quanto tali attività condizionano le successive operazioni di recupero/riciclaggio o termovalorizzazione, influenzando sulla qualità dei materiali recuperati e sulla quantità di energia prodotta.

Inoltre la raccolta dei rifiuti costituisce il punto di contatto tra gli utenti e l'appaltatore dei servizi di igiene urbana e quindi, indirettamente, l'Amministrazione Comunale. Tale rapporto deve essere ben gestito in modo da superare le eventuali criticità agevolando sia il conferimento dei rifiuti che la raccolta degli stessi rispettando nel contempo le indicazioni del legislatore che ha imposto come ordine di priorità la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli scarti mentre lo smaltimento deve essere solo la fase residuale del ciclo dei rifiuti. Al fine di valorizzare il più possibile la quantità e la qualità dei materiali raccolti, viene effettuata la raccolta domiciliare spinta delle frazioni umido, secco residuo, carta/cartone, multimateriale leggero (plastica, lattine e Tetrapak®), vetro e scarti vegetali. Le altre frazioni possono essere conferite in forma differenziata direttamente dal cittadino presso la Piattaforma ecologica.

I contenitori stradali (a meno di quelli per le pile esauste e dei medicinali), costituendo luogo di abbandono di rifiuti non conformi con conseguente degrado urbano, non vengono più utilizzati.

La selezione domestica e le successive operazioni di recupero di materia di fatto risultano essere le più efficaci dal punto di vista ambientale in quanto creano maggiore responsabilizzazione delle utenze che si trovano a dovere esporre i propri rifiuti nelle immediate vicinanze dello stabile. La maggiore responsabilizzazione viene attesa anche mediante l'apposizione, sui rifiuti non conformi, di appositi adesivi informativi alla corretta differenziazione del rifiuto. Il corretto comportamento del

cittadino migliora quindi la qualità del rifiuto differenziato che si traduce nel recupero di materia e di conseguenza nel miglioramento della qualità dell'ambiente. La raccolta domiciliare spinta risulta essere la più indicata per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti anche in considerazione dell'alta densità abitativa e il tessuto urbano di Pioltello.

13.2 frazioni raccolte e servizi vari

- Rifiuti urbani non ingombranti
- Frazione “umida”
- Frazione “secca residua da smaltire”
- Rifiuti urbani ingombranti
- Rifiuti cimiteriali ordinari
- Rifiuti dei mercati

13.3 raccolte differenziate materiali recuperabili

- Carta e cartone
- Raccolta multimateriale leggero (plastica, lattine e Tetrapak®)
- Vetro
- Scarti vegetali
- Legno
- Metallo
- Inerti
- Oli e grassi vegetali e animali

13.4 raccolte differenziate di rifiuti urbani pericolosi

- Pile e Batterie
- Farmaci
- Accumulatori al piombo
- Cartucce esauste di toner
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Prodotti e loro contenitori etichettati T e/o F
- Oli minerali esausti e filtri auto

13.5 centro comunale di raccolta

Il Comune di Pioltello dispone di una Centro Comunale di Raccolta ubicata in Via Dante n°1/A attrezzata per la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto indicate nelle Tabelle riportate di

seguito, per l'anno 2020 sarà operativo il nuovo Centro Comunale di Raccolta, ubicato in via Sondrio.

I contenitori di ogni tipo necessari per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono messi a disposizione dall'Appaltatore (a meno di quelli per la gestione dei RAEE, pile e accumulatori), che ne deve curare la movimentazione con le frequenze previste o comunque necessarie a mantenere sufficienti disponibilità volumetriche a disposizione degli utenti.

13.6 Quantitativo rifiuti

Il seguente prospetto riassume suddivisi per categorie il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti sul territorio di Pioltello al 31 dicembre 2018.

Codice rifiuto	Descrizione	Kg
200301	RU non differenziati	5.591.380
200307	Ingombranti	984.040
200303	Spazzamento strade	572.220
160504	Altri rifiuti	320
160505	Altri rifiuti	22
200140	Altri metalli o leghe	173.680
200101	Carta e cartone	1.418.860
150101	Imballaggi di carta e cartone	56.260
080318	Cartucce e toner	871
200132	Farmaci	6.225
200138	Legno	921.420
150103	Imballaggi in legno	9.660
200125	Oli e grassi vegetali	5.798
200126	Oli filtri e grassi minerali	3.602
200108	Organico	3.006.140
200133	Batterie ed accumulatori	2.857
150102	Plastica	712.060
200127	vernici inchiostri adesivi ecc.	21.215
150106	Imballaggi in materiali misti	365.250
200123	Apparecchiature con CFC (Frigoriferi R1)	27.510
200135	Apparecchiature con compon.peric. (TV R3)	70.373
200136	Altre apparecchiature (R4)	48.900
200121	Tubi fluorescenti o con mercurio (R5)	1.103
200201	Verde	480.700
200102	Vetro	49.450
150107	Imballaggi in vetro	1.346.540
170802	Gesso	260
170904	Inerti e materiali da demolizione	319.840
200306	Rifiuti da fognatura	17.780
200304	fanghi delle fosse settiche	28.500
170603	Materiale isolante	191
	TOTALE SCHEDA ORSO 2018	16.243.027

13.7 trasporti e smaltimenti

Le frazioni “umido” e “secco” vengono trasportati dall'Appaltatore agli Impianti di trattamento/smaltimento indicati dall'Amministrazione Comunale che intrattiene rapporti diretti con gli stessi e provvede al pagamento dei relativi oneri di smaltimento.

Per le altre tipologie di rifiuto (a meno dei RAEE, in quanto si seguono le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE, e delle pile e accumulatori in quanto si seguono le indicazioni del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori), la scelta dell'impianto di smaltimento e il pagamento degli oneri relativi sono demandati all'Appaltatore che incassa, quando dovuti, i contributi dei diversi Consorzi di filiera.

13.8 servizi di igiene del suolo

Pulizia strade meccanizzata

È in atto un servizio di pulizia meccanizzata del suolo pubblico svolto dall'Appaltatore per le vie e piazze e con frequenze bisettimanali o settimanali. Vengono impiegate due autospazzatrici di grandi dimensioni e una minispazzatrice, il cui impiego complessivo è previsto per sei giorni/settimana e sei ore/giorno ciascuna. Su tutti gli automezzi sono installati sistemi di localizzazione satellitare (spazzatrici, compattatori, autocarri a vasca, ecc.) in modo che l'azienda e l'Amministrazione Comunale possano verificare in tempo reale l'effettuazione dei principali servizi.

Pulizia strade manuale

Il servizio di pulizia manuale interessa l'intero territorio comunale e viene svolto dall'Appaltatore secondo un programma che prevede un passaggio quotidiano nelle vie di maggior traffico e nel centro e un passaggio bi/trisettimanale in tutte le altre vie.

Rientra in questo servizio anche la vuotatura dei circa 650 cestini portarifiuti, la pulizia delle bocche lupaie e delle caditoie stradali e altri servizi specifici descritti di seguito.

Servizi vari

- Pulizia Piste ciclabili
- Pulizia delle aree verdi attrezzate
- Diserbo stradale
- Raccolta foglie
- Pulizia parcheggi
- Fontane e fontanelle erogatrici di acqua potabile
- Posa di cestini porta-rifiuti nelle aree industriali
- Rimozione rifiuti abbandonati sul territorio
- Servizio Spurghi

13.9 campagne di informazione

Vengono effettuate diverse campagne informative:

- stampa di libretti illustrativi in merito alle raccolte differenziate, compostaggio domestico, riduzione della produzione di rifiuti, ecc;corsi presso le Scuole a cura di insegnanti e/o professionisti;
- stampa di volantini e manifesti;
- forniture di materiale a valenza “ecologica”, ecc.

14 - DATI UTENZE SERVITE

In base all'analisi delle banche dati a disposizione le utenze servite attive sono quantitativamente identificate secondo la Tabella che segue:

Comune di PIOLTELLO		TARI 2020
Relazione Finale		Legge 147/2013
TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA		comma 652
UTENZA	Superficie mq	numero oggetti
DOMESTICA	1.272.488,20	14.922
NON DOMESTICA	612.531,74	1.136
TOTALI	1.885.019,94	16.058

15 - CONFRONTO DEI COSTI DELL'ENTE CON I FABBISOGNI STANDARD

A decorrere dal 2018 l'art.1 comma 653 della L.147/2013 inserisce un ulteriore elemento di cui tener conto, precisando che “a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. Quindi il Comune deve prendere cognizione di quali sono i fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Le Linee guida del MEF interpretative del comma 653 precisano che i fabbisogni standard da prendere a riferimento sono le risultanze contenute nella “Tabella 2.6: stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo-smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 dicembre 2016 adottata con DPCM del 29 dicembre 2016.

Il fabbisogno standard finale del Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di n.1 tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti. Per definire il costo standard €/ton. dell'ente è stato utilizzato il simulatore fornito da IFEL, con il quale, partendo dal costo medio nazionale di riferimento per la gestione di n.1 tonnellata di rifiuto pari ad € 130,45 (si segnala che IFEL ha inserito una serie di descrittori più puntuali rispetto agli anni precedenti per valorizzare l'ipotesi più puntualmente le specificità territoriali) in base ai seguenti elementi può aumentare o diminuire: regione di appartenenza, cluster di riferimento, forma di gestione,

tonnellate di rifiuti prodotti e smaltiti, dotazione provinciale di infrastrutture, prezzo medio dei carburanti, quota di raccolta differenziata e luogo di conferimento dei rifiuti.

Per il Comune di Pioltello il costo standard è di € **310,50** a tonnellata, quindi il fabbisogno standard è pari ad € 4.678.067,79. Confrontando questo fabbisogno con il costo complessivo previsto nel piano finanziario 2020 di € 4.196.765,75, se ne ricava che i costi sostenuti dall'ente sono di gran lunga inferiori ai costi standard calcolati per Pioltello.

Costo standard unitario €/ton	310,50
Quantità di rifiuti prevista PF TON	
Costo standard complessivo	5.043.451,50
Costo lordo previsto in PF (comprensivo di contributo TEFA)	4.196.765,75
Differenza su costo standard	846.685,75

ALLEGATO 3
RISORSE FINANZIARIE
NECESSARIE

16 - TABELLE ECONOMICHE

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo 6.

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI				TARI 2020		
				Legge 147/2013 comma 652		
Comune di PIOLTELLO				Tabella PEF-1		
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 1		SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE				CSL
Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo	Euro/anno			428.050,99		
Ammortamenti	Euro/anno					
Accantonamenti	Euro/anno					
Investimenti previsti	Euro/anno					
Costo personale	Euro/anno					
Altri Costi	Euro/anno					

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI				TARI 2020		
				Legge 147/2013 comma 652		
Comune di PIOLTELLO				Tabella PEF-2		
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 2		RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI			CRT	
Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo	Euro/anno			246.928,54		
Ammortamenti	Euro/anno					
Accantonamenti	Euro/anno					
Investimenti previsti	Euro/anno					
Costo personale	Euro/anno					
Altri Costi	Euro/anno					

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

TARI 2020
Legge 147/2013 comma 652
Tabella PEF-3

Comune di PIOLTELLO

REDATTO L'ANNO 2019

TAVOLA 3 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI CRD

Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo	Euro/anno			727.426,04		
Ammortamenti	Euro/anno					
Accantonamenti	Euro/anno					
Investimenti previsti	Euro/anno					
Costo personale	Euro/anno					
Altri Costi	Euro/anno					
Recupero RD CONAI	Euro/anno			0,00		
Recupero da imballaggi	Euro/anno					
Altri ricavi	Euro/anno			0,00		

REDATTO L'ANNO

2019

TAVOLA 4**COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI**

CTS

Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo	Euro/anno			870.488,52		
Ammortamenti	Euro/anno					
Accantonamenti	Euro/anno					
Investimenti previsti	Euro/anno					
Costo personale	Euro/anno					
Altri Costi	Euro/anno					

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI				TARI 2020		
				Legge 147/2013 comma 652		
Comune di PIOTTELLO				Tabella PEF-5		
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 5		COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO R.U. DIFFERENZIATI				CTR
Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo	Euro/anno			45.521,96		
Ammortamenti	Euro/anno					
Accantonamenti	Euro/anno					
Investimenti previsti	Euro/anno					
Costo personale	Euro/anno					
Altri Costi	Euro/anno					

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

TARI 2020

Legge 147/2013 comma 652

Comune di PIOLTELLO

Tabella PEF-6

REDATTO L'ANNO 2019

TAVOLA 6

COSTI COMUNI

**CARC
CGG
CCD**

Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022
CARC: Accertamento, Riscossione e contenzioso	Euro/anno		134.779,24			
CGG: Generali di Gestione	Euro/anno		903.715,65			
CCD: Costi Comuni Diversi	Euro/anno		301.088,65			
<i>di cui</i>						
<i>rec.cert.</i>	<i>Euro/anno</i>		-43.823,00			
<i>rec.saldo di gest.</i>	<i>Euro/anno</i>		116.877,23			
<i>crediti inesig.</i>	<i>Euro/anno</i>		249.067,00			
<i>contributo MIUR</i>	<i>Euro/anno</i>		-21.032,58			

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2020	
Comune di PIOTTELLO					Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-7	
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 7		COSTI D'USO DEL CAPITALE				CK
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022
Totale ammortamenti	Euro/anno		252.498,00			
Totale accantonamenti	Euro/anno		18.294,31			
Tasso remunerazione capitale	%					
Immobilizzazioni nette	Euro/anno		0,00			
Investimenti programmati	Euro/anno		0,00			
Fattore correttivo investimenti	Euro/anno		0,00			
Remunerazione capitale	Euro/anno		20.733,55			

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2020	
					Legge 147/2013 comma 652	
Comune di PIOTTELLO					Tabella PEF-8	
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 8	ALTRI COSTI					AC
Anno riferimento		2017	2018	2019	2020	2021
AC: Altri Costi	Euro/anno					

Comune di PIOTTELLO		TARI 2020
SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI		Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-9
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)		
Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL)	€/anno	428.050,99
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT)	€/anno	246.928,54
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS)	€/anno	870.488,52
Altri costi (CGIND_AC)	€/anno	0,00
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD)	€/anno	727.426,04
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR)	€/anno	45.521,96
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)		
Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD)	€/anno	0,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico di produttori e utilizzatori (CGD)	€/anno	0,00
Totale Costi operativi (CG)		2.318.416,06
Costi Comuni (CC)		
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC)	€/anno	134.779,24
Costi generali di gestione (CC_CGG)	€/anno	903.715,65
Costi comuni diversi (CC_CCD)	€/anno	301.088,65
Totale Costi Comuni (CC)		1.339.583,54
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento	%	1,20%
Costi Uso del Capitale (CK)		
Ammortamenti (CK_Amm.)	€/anno	252.498,00
Accantonamenti (CK_Acc.)	€/anno	18.294,31
Remunerazione del capitale investito (CK_R)	€/anno	20.733,55
Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento		291.525,86
TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK]	€/anno	3.949.525,46
ISTAT	€/anno	47.394,30
TOTALE	€/anno	3.996.919,76